

Gestione Fase Transitoria fino al 31 dic 2025 (da inserire nell'atto costitutivo)

Art. 1 – Organi provvisori e definitivo insediamento

- o Il Sindaco o il suo delegato nominato con decreto del Sindaco assume la funzione di primo Presidente del Consorzio. Il Sindaco nomina con decreto anche il consigliere amministrativo che, per la frazione dell'anno in corso non percepirà compenso dal consorzio; Gli attuali Presidenti dei consorzi sono cooptati nel ruolo di rappresentanti di strada fino a nuova elezione decise da ciascuna assemblea di strada da tenersi comunque entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio consuntivo 2025. Nella prima assemblea generale utile, sarà eletto il membro del Cda in rappresentanza delle strade.

Art. 2 - Fondi fase transitoria

- o I fondi per coprire le spese della fase transitoria relativi agli adempimenti burocratici strettamente necessari (apertura codice fiscale, conto corrente bancario, etc), saranno coperti con un importo di 500,00 (cinquecento/euro) anticipato dal Comune. L'importo, dedotta la quota del 20% a carico del Comune, sarà suddiviso in parti uguali tra tutte le strade nei bilanci preventivi del 2026. L'eventuale avanzo sarà destinato a fondo riserva generale.

Art. 2 - Competenze Fase Transitoria

- o Per tutto l'esercizio 2025 i consorzi stradali attualmente esistenti continuano a curare **riscossione dei contributi e pagamento delle spese** secondo i rispettivi bilanci preventivi già approvati.
- o Nel medesimo periodo il Consorzio Unico:
 - a. costituisce i propri organi, approva il regolamento di funzionamento e apre il servizio di cassa;
 - b. elabora la proposta di **bilancio preventivo 2026 raccogliendo ove approvati i bilanci preventivi deliberati dalle assemblee dei singoli consorzi e il piano manutenzioni pluriennale**;
 - c. **può attivarsi e gestire progetti nuovi** (interventi o studi) **finanziati al 100 % da contributi esterni** (UE, Stato, Regione, privati), senza imporre prelievi aggiuntivi agli utenti o al Comune.

Gestione Fase Transitoria fino al 31 dic 2025 (da inserire nell'atto costitutivo)

- o È fatto divieto al Consorzio Unico di richiedere contributi agli utenti prima del 01.01.2026, salvo per la quota di co-finanziamento eventualmente prevista dai bandi esterni di cui al comma 2, lettera c.
- o Provvede per il tramite dei Rappresentanti di strada a costituire una anagrafica dei consorziati aggiornata;

Art. 3 – Passaggio di consegne (decorrenza 01.01.2026)

- o **Subentro contabile:** entro il 31 marzo 2026 ciascun consorzio pre-esistente presenta al Consorzio Unico il **rendiconto consuntivo finale 2025** ed effettua il trasferimento di:
 - saldi di cassa e banca;
 - crediti residui;
 - documentazione amministrativa, catastale e tecnica.
- o **Estinzione dei consorzi pre-esistenti:** dal 01.04.2026 i consorzi pre-esistenti sono posti in liquidazione semplificata e cessano ogni attività.
- o **Subentro nei contratti:** i contratti in corso (forniture, servizi, assicurazioni) sono volturati al Consorzio Unico.

Art. 5 – Patrimonio e risorse finanziarie

Il patrimonio iniziale del Consorzio Unico è costituito dai conferimenti comunali e dagli avanzi di amministrazione dei consorzi soppressi. Dal 2026 il riparto delle spese avverrà esclusivamente secondo i criteri millesimali di cui agli artt. 8-9 dello Statuto.

Art. 6 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le disposizioni dello Statuto e della normativa citata in premessa.